



INDENNITA' DI DISAGIO

In riferimento al nostro ultimo comunicato sulle **indennità di disagio**, dobbiamo specificare che, mentre i 30 km di franchigia sono da intendersi per *andata e ritorno*, gli scaglioni che fanno scattare le diverse percentuali di rimborso sono da intendersi riferiti alla sola distanza chilometrica tra abitazione e sede di lavoro. Per maggior chiarezza, usiamo un esempio.

Distanza casa-lavoro 80 km: i primi 15 km sono in franchigia, dal 16° al 40° km il rimborso è del 18% del prezzo della benzina per ogni km percorso, dal 41° al 50° km la percentuale si alza al 25%, infine dal 51° all'80° km la percentuale diventa del 35%. L'importo così ottenuto viene moltiplicato esattamente per due (*per il ritorno*).

Con tale sistema di calcolo, l'aumento ottenuto sulla voce "indennità di disagio" corrisponde a quell'incremento di Euro 50.000,00 su cui l'azienda si era impegnata al momento di firmare l'ipotesi di accordo. Insomma, abbiamo portato a casa quanto concordato.

Il testo letterale dell'articolo in questione, come spesso accade, si può prestare ad un'interpretazione equivoca, in quanto per la franchigia si calcola il chilometraggio complessivo (30 km) mentre per gli scaglioni di rimborso ci si riferisce alla sola distanza casa-lavoro.

Con l'occasione segnaliamo che, durante la stesura dell'articolato, si sono verificati i due casi seguenti:

1) L'azienda pretendeva di non corrispondere più l'indennità di disagio di cui sopra nel caso di trasferimento di abitazione disposto dal dipendente. Quindi, chi si permetteva di traslocare in un altro comune di residenza (*perché si sposava, si avvicinava a genitori anziani, perché...ma saranno affari nostri???*) veniva penalizzato economicamente. La nostra ferma reazione ha fatto desistere l'azienda dall'insistere su questa pretesa.

2) **Il diritto alla consultazione preventiva (anche se non vincolante) prima del trasferimento**, per rispetto alla dignità del lavoratore, era diventato "*l'azienda informerà il dipendente del trasferimento prima di disporlo*". Troppo buoni, si sarebbero degnati di fare una telefonata per annunciare che sarebbe arrivata la lettera! Abbiamo preteso che questa clausola fosse scritta nel modo a suo tempo concordato e, a tal proposito, invitiamo i colleghi ad informarci tempestivamente se non venisse rispettato il diritto ad esprimere la propria opinione in merito ad un possibile trasferimento.

Siamo comunque, come sempre, a disposizione per ulteriori chiarimenti.

In calce riportiamo la tabella:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| da 0 a 15 km | Franchigia |
| da 16 a 40 km | 18% prezzo benzina per ogni km |
| da 41 a 50 km | 25% " |
| da 51 a 80 km | 35% " |
| da 81 a 100 km | 45% " |
| a partire da 101 km | 50% " |

Asti, 1 agosto 2006

Le sas aziendali